

Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 20894/86/11/2021 del 16.09.201

Pos. Coll. e Coord. n. 2

OGGETTO: Richiesta parere su direttive da adottare in merito alle funzioni del Comitato Esecutivo degli Enti Parco (ex art. 9 bis L.r. 98/1981 e s.m.i.)

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Ambiente U.O.B. A3.1 – Ufficio di Vigilanza degli Enti Regionali di Competenza (rif. nota prot. n. 60823 del 9 settembre 2021)

1. Con la nota in riferimento codesta Amministrazione, ha rappresentato che il Direttore dell'Ente Parco delle Madonie, con propria determina, ha proceduto all'inquadramento, nei ruoli dell'Ente, di una dirigente già in servizio presso lo stesso Ente in posizione di comando, in applicazione dell'articolo 30, comma 2 bis, del D.Lgs n. 165/2001 e cioè con passaggio diretto per mobilità. Codesta amministrazione, ritenendo applicabile anche alla predetta fattispecie, l'art. 15 lett. e) della L.r. n. 98/1981, in base alla quale spetta al Comitato esecutivo dell'Ente bandire i concorsi, approvare le graduatorie e immettere in ruolo i vincitori, ha invitato il Direttore dell'Ente a concludere il procedimento con l'inoltro della proposta di determina al Comitato Esecutivo affinchè questo potesse adottare l'atto di competenza.

Il Direttore dell'Ente avrebbe, tuttavia, sostenuto di avere agito su mandato proprio del Comitato esecutivo, in quanto detto organo aveva già deliberato l'attivazione delle procedure di inquadramento di una unità di personale con qualifica dirigenziale ai sensi del citato art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, demandando al Direttore "i consequenziali adempimenti".

In relazione a quanto sopra viene chiesto a quest'Ufficio "di rilevare eventuali vizi formali/sostanziali nell'espletamento della procedura di mobilità" descritta.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di provvedimenti o attività gestionali, riconducibili esclusivamente alla competenza del richiedente, essendo compito precipuo dell'organo di vigilanza rilevare la legittimità degli atti degli Enti sottoposti alla vigilanza.

In ottica di collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano le seguenti condiserazioni di carattere generale sull'istituto della mobilità, come regolato dall'art. 30 del richiamato D.Lgs. n. 165/2001.

3. L'istituto in questione è stato oggetto di diversi pareri di questo Ufficio. A titolo esemplificativo si richiama il contenuto del parere n. 35.11.2005 con il quale è stato ribadito che la mobilità prevista dal citato art. 30: "(...) è quella, c.d. << concordata>> o volontaria, << Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse>>. La disposizione, modificata di recente sancisce il principio del previo esperimento delle procedure di mobilità, da verificare e condurre prima di procedere dell'espletamento delle procedure concorsuali (...).

Al fine di favorire una razionale ed efficace utilizzazione del personale in servizio, in omaggio all'art. 35 del D.Lgs. 165/2001 (...) l'istruttoria finalizzata a verificare la possibilità di assunzione mediante mobilità deve essere svolta al momento della determinazione di acquisizione di nuove unità di personale e, più a monte, al momento della programmazione dei fabbisogni, ma la decisione si ripercuote poi sulle effettive nuove assunzioni. In sostanza, la valutazione circa l'acquisizione in mobilità da parte di ciascuna amministrazione deve essere compiuta precedentemente all'indizione del concorso o della procedura selettiva, sia mediante il ricorso alla mobilità volontaria sia mediante l'invio della comunicazione prescritta dall'articolo 34 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (...).

Nell'applicazione nella Regione siciliana dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 bisogna considerare talune differenziazioni originanti dai contratti collettivi regionali di lavoro.

La prima, riportata al comma 1 dell'art. 23 del contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza di cui al D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10, stabilisce che il passaggio diretto da un'amministrazione ad un'altra dei dirigenti appartenenti alle amministrazioni di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000 non è condizionato al consenso

dell'amministrazione di appartenenza, come richiesto dalla previsione statale, bensì sostituito dal preavviso di quattro mesi alla medesima amministrazione. La recata previsione è applicabile alla mobilità compartimentale, l'unica riferibile alle amministrazioni di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000 e, limitatamente alla mobilità in uscita dalle medesime, anche a quella intercompartimentale.

Ancora, con riferimento al comma 2 della stessa norma contrattuale, la sospensione - fino alla compiuta attuazione delle disposizioni dei titoli IV e VII della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - delle disposizioni contenute al titolo II, capo III, del D.Lgs 29/1993 e, quindi anche dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, è riferibile ai soli dirigenti dell'Amministrazione regionale strettamente intesa (e limitatamente alla mobilità in entrata), mentre nulla pare impedire la mobilità (in entrata e in uscita) dei dirigenti degli enti di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000, considerando che l'attuazione dei titoli IV e VII della medesima legge - relativi, rispettivamente, al conferimento di funzioni dalla Regione agli enti locali e al riordino del suo sistema pensionistico - non pare avere refluenza sugli enti. Per il personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000, invece, l'applicabilità dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 discende, oltre che dalgià indicato art. 23 della l.r. 10/2000, anche dall'art. 63 del ccrl - pubblicato nel S.O. alla G.U.R.S. 21 maggio 2005, n. 22. La disposizione contrattuale ammette, al comma 1, la mobilità volontaria in uscita secondo le modalità del citato art. 30; conseguenzialmente, il passaggio diretto di personale con qualifiche non dirigenziali avviene col previo consenso dell'amministrazione di appartenenza (comma 1 art. 30 D.Lgs. 165/2001).

Per quanto attiene all'aspetto relativo alla competenza dell'adozione del provvedimento di inquadramento nei ruoli dell'Ente, dal combinato delle norme di legge, statutarie e regolamentari, emerge che l'atto di immissione nei ruoli è di competenza del Comitato esecutivo; tuttavia, nella fattispecie in esame, il Direttore ha operato su mandato del Comitato esecutivo; rientra, pertanto, nelle attribuzioni di codesta Amministrazione vigilante valutare se ritenga di far ratificare gli atti posti in essere dal Direttore da parte del Comitato esecutivo che gli aveva dato il mandato di "attivare le procedure di inquadramento nel posti vacanti e disponibili per n. 1 unità di personale con la qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165", formalizzando così la specifica immissione in ruolo della dirigente in questione.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si rammenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio.

F.to Avv. Giuseppa Mistretta

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE F.to Avv. Giovanni Bologna